

Deliberazione n. 25

OGGETTO: Parere relativo alla PD n. 367/2017 avente ad oggetto: "Variante al Piano degli Interventi n.20 ai sensi dell'art.18 della L.R. 11/2004 per la modifica dell'art.61 "Viabilità e fasce di rispetto stradale" delle N.T.S.A. dalla V.P.R.G. della Terraferma. Adozione".

Seduta del 12 dicembre 2017

Consigliere/i	Presenti	Assenti	Consigliere/i	Presenti	Assenti
Albertini Flavio	Х		Giri Fabrizio		Х
Ballarin Anna	X		Marra Antonino	X	
Boato Giorgio	X		Millino Giacomo		Х
Bolzan Gabriele	X		Muresu Emmanuele		Χ
Brunello Riccardo		Х	Paoli Giuliano	X	
Cibin Matteo	X		Peretti Patrizia		Χ
Conte Vincenzo	X		Raschillà Fabio	X	
Costacurta Edda	X		Sannicolò Simona	X	
Cuman Paolo	X		Soldati Silvio		Χ
D'Adamo Luigi		Х	Seno Medea	X	
Da Lio Nicola	X		Tarantino Carmela	X	
Devivo Michele		Х	Tiozzo Fabio	Χ	
Di Lella Monica	X		Visentin Lorenzo	Χ	
Fortuna Monica	X		Zennaro Luciano	Χ	
Fumai Gabriele	X		Totale	21	8

Presiede il Presidente

Vincenzo Conte

Partecipa il Segretario

dott. Alfonso Volpe

Deliberazione n. 25 Prot. n. 601329

OGGETTO: Parere relativo alla PD n. 367/2017 avente ad oggetto: "Variante al Piano degli Interventi n.20 ai sensi dell'art.18 della L.R. 11/2004 per la modifica dell'art.61 "Viabilità e fasce di rispetto stradale" delle N.T.S.A. dalla V.P.R.G. della Terraferma. Adozione".

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA'

Su proposta del Presidente;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 avente per oggetto: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento interno della Municipalità di Mestre-Carpenedo;

Vista la nota prot. n. 583193 del 30.11.2017 con la quale la Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile del Comune di Venezia ha chiesto, ai sensi degli articoli 23 dello Statuto comunale, e ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità, il parere di competenza del Consiglio di Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto citata;

Atteso che la Commissione V, nella seduta del 4 dicembre 2017, ha licenziato la proposta di deliberazione alla discussione del Consiglio di Municipalità;

Premesso che:

- la Fascia di Rispetto Stradale è definita come la "striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili (art. 3, primo comma, punto 22, NcdS)";

- le fasce di rispetto stradali sono state pensate al fine di garantire, all'occorrenza, il rapido ed efficace ampliamento del sedime stradale;
- il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto stradale non è di natura espropriativa ed impone alla proprietà l'obbligo di conformarsi alla destinazione d'uso della zona e alla salvaguardia della programmazione urbanistica vigente;
- il T.A.R. del Veneto (Sez. I, 16-10-2006, n. 3442) ha sancito che "le fasce di rispetto stradale previste dal d.lgs. n. 285 del 1992 e dal d.P.R. n. 495 del 1992 non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale" che, tuttavia, comportano l'inedificabilità delle aree interessate e devono a tal fine essere recepite nella strumentazione urbanistica primaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1095);

Verificato che:

- il comma 1 dell'art 61 delle N.T.S.A. recita: "La presente variante al P.R.G. individua le aree per la viabilità stradali esistenti e di progetto che interessano il territorio quali autostrade, superstrade, strade statali e provinciali, nonché la rete principale della viabilità di connessione e distribuzione locale e le piste ciclo-pedonali.";
- l'art. 61, comma 6.2, punto a2, delle N.T.S.A. permette "l'organizzazione di aree a parcheggio, ad esclusione delle dotazioni minime di standards pubblici e privati" in tutte le zone del Comune di Venezia, escluse le zone "E" (Zone Agricole) e "F speciale-Bosco di Mestre";
- l'attuale articolo 61, inoltre, limita esplicitamente le opere realizzabili all'interno delle fasce di rispetto stradale alle sole realizzazioni finalizzate a servizio dell'utenza stradale;

Considerato che:

la proposta di Variante al P.I. in esame consentirebbe di realizzare all'interno delle fasce di rispetto stradale nelle zone agricole e del Bosco di Mestre poste al di fuori dei centri abitati, non solo aree a parcheggio, ma anche edifici con superficie fino a 80mg;

Valutato che:

la natura degli edifici realizzabili risulterebbe essere a beneficio esclusivo delle aree a parcheggio e, quindi, non prioritariamente dell'utenza stradale;

Preso atto che:

la Regione Veneto, in data 6 giungo 2017, ha approvato la L.R. 14/2017 ad oggetto "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della L.R. 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Considerato che:

- la sopraccitata LR, all'art. 1, comma 2, assume: "... quali principi informatori: la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni";
- il Comune di Venezia entro il 2018 dovrà dotarsi di PUMS (Piano urbano della mobilità sostenibile) assumendo tra i propri obiettivi quello della sostenibilità energetica ed ambientale;
- con la Proposta di Variante al P.I., si incentiverebbe all'interno delle ZTO "E" ed "F speciale –Bosco di Mestre" la realizzazione (seppure in fregio alle strade statali) di nuove superfici impermeabili, in contrasto con quanto previsto all'art. 1 comma 2 della LR 14/2017 sul consumo del suolo;
- al di fuori dei centri abitati insistono quasi esclusivamente terreni di tipo agricolo (ZTO E), si finirebbe per consentire un'indiscriminata proliferazione di nuove aree a parcheggio ad esclusivo servizio dell'aeroporto Marco Polo;
- l'art. 3 dell'Ordinanza n. 3 del 22.01.08 del Commissario Delegato per l'Emergenza a seguito degli eccezionali eventi metereologici del 26 settembre 2007 prevede l'uso di materiali drenanti ed assorbenti per le superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso;

Ritenuto, pertanto, che la proposta di modifica dell'art. 61 delle NTSA del Comune di Venezia all'esame di questo consesso si ponga in aperto contrasto con quanto auspicato dalla L.R. 14/2017 in materia di consumo del suolo, non risulti concepita a vantaggio prioritariamente dell'utenza stradale e complichi in modo significativo l'espansione del sedime stradale che in futuro potrebbe rendersi necessaria;

Attesi la discussione e l'esito del dibattito;

Ritenuto di esprimere parere contrario alla PD n. 284/2016 avente ad oggetto: Variante al Piano degli Interventi n.20 ai sensi dell'art.18 della L.R. 11/2004 per la

modifica dell'art.61 "Viabilità e fasce di rispetto stradale" delle N.T.S.A. dalla V.P.R.G. della Terraferma. Adozione";

Preso atto del parere di regolarità espresso dal Dirigente del Settore Decentramento ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento Comunale delle Municipalità;

Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con l'assistenza degli/delle Scrutatori Sannicolò, Tiozzo e Visentin ha avuto il seguente esito:

Consigliere/i presenti: n. 21 Votanti: n.16 Favorevoli: n. 16

Contrari: n. 5 (Bolzan, Di Lella, Paoli, Raschillà e Tiozzo) Astenuti: n.//

Non votanti: n.//

DELIBERA

di esprimere parere contrario alla PD n. 284/2016 avente ad oggetto "Variante al Piano degli Interventi n.20 ai sensi dell'art.18 della L.R. 11/2004 per la modifica dell'art.61 "Viabilità e fasce di rispetto stradale" delle N.T.S.A. dalla V.P.R.G. della Terraferma. Adozione".

Il Presidente Vincenzo Conte

Il Segretario della seduta

dott. Alfonso Volpe



Deliberazione prot. n. 601329 del 13 dicembre 2017 Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 13 dicembre 2017

> Il Responsabile del Servizio Attività Istituzionali dott. Alfonso Volpe